

# LA SICUREZZA ANTINCENDI NELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE




Direttore Vicedirigente ing. Mario De Bona  
DIREZIONE REGIONALE VV.F. - BASILICATA



Le Attività Scolastiche  
rientrano  
nelle attività soggette ai controlli  
di prevenzione incendi  
da parte dei Vigili del Fuoco

Per gli adempimenti della  
prevenzione degli incendi  
nell'edificio scolastico operano due  
diversi soggetti giuridici



Proprietario edificio  
(Es: Ente Locale )

*Responsabile delle strutture  
e degli impianti*

Amministrazione  
Scolastica  
(Dirigente Scolastico)

*Responsabile dell'organizzazione  
e della gestione dell'attività*



D.P.R. 1° agosto 2011 n° 151  
IL NUOVO REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI

*SUDDIVISIONE DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE IN 3 CATEGORIE*

- Categoria A:  
attività dotate di 'regola tecnica' e contraddistinte da un **limitato livello di complessità**.
- Categoria B:
  - attività presenti in A (dotate di 'regola tecnica'), caratterizzate da un **maggiore livello di complessità**;
  - attività sprovviste di 'regola tecnica', ma con un livello di complessità medio.
- Categoria C:  
attività con **alto livello di complessità**, indipendentemente dalla presenza di 'regola tecnica'.



D.P.R. 1° agosto 2011 n° 151  
IL NUOVO REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI

N.	ATTIVITA'	CATEGORIA		
		A	B	C
67	<b>Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti</b>  <b>Asili nido con oltre 30 persone presenti</b>	Fino a 150 persone	Oltre 150 e fino a 300 persone  <b>Asili nido</b>	Oltre 300 persone

La ex att. 85 è stata integrata con gli asili nido con oltre 30 persone presenti.

Le scuole materne ( da 3 a 6 anni) rientrano nel primo tipo.

# D.P.R. 1° agosto 2011 n° 151

## IL NUOVO REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI

N.	ATTIVITA'	CATEGORIA		
		A	B	C
65	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, <b>palestre, sia a carattere pubblico che privato</b> , con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m <sup>2</sup> . <b>Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico</b>		Fino a 200 persone	Oltre le 200 persone
74	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 KW.	Fino a 350 kW	Oltre i 350 kw e fino a 700 kw	Oltre i 700 kW
72	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del dlgs 22 gennaio 2004 n 42, <b>aperti al pubblico</b> destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente allegato			Tutti

# PROCEDIMENTI PREVISTI DAL DECRETO

**CATEGORIA A**  
attività a basso rischio  
standardizzate

**CATEGORIA B**  
attività a medio  
rischio

**CATEGORIA C**  
attività a elevato  
rischio

NO PARERE CONFORMITÀ  
sul progetto

VALUTAZIONE di CONFORMITÀ del progetto  
ai criteri di sicurezza antincendio (entro 60gg)

**AVVIO ATTIVITÀ**

» » » »

**S.C.I.A.**

controlli con **SOPRALLUOGO A CAMPIONE**  
(entro 60gg)  
rilascio, su richiesta, copia verbale visita tecnica

controlli con  
**SOPRALLUOGO**  
(entro 60gg)  
rilascio del C.P.I.

# PROCEDIMENTI PREVISTI DAL DECRETO

CATEGORIE ALLEGATO I	PROCEDIMENTI OBBLIGATORI			PROCEDIMENTI VOLONTARI		
	VP	SCIA	ARP	DER	NOF	VCO
A						
B						
C						

VP = VALUTAZIONE PROGETTO

SCIA = SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'


ARP = ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO

DER = DEROGA

NOF = NULLA OSTA DI FATTIBILITA'

VCO = VISITA DI CONTROLLO IN CORSO D'OPERA

# Caso particolare: modifiche alle attività



# Caso particolare: modifiche alle attività

## MODIFICHE RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

<b>A</b>	Variazioni delle sostanze o delle miscele pericolose comunque detenute nell'attività, significative ai fini della sicurezza antincendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. incremento della quantità complessiva in massa di una qualsiasi sostanza o miscela pericolosa;</li> <li>ii. sostituzione di sostanza o miscela pericolosa che comporti aggravio ai fini antincendio</li> </ul>
<b>B</b>	<p>Modifiche dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti tali da determinare un incremento della classe esistente</p>	
<b>C</b>	Modifica di impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell'attività, significativi ai fini della sicurezza antincendio, che comportino :	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. incremento della potenza o della energia potenziale ;</li> <li>ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout di uno degli impianti.</li> </ul>
<b>D</b>	Modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. modifica sostanziale della destinazione d'uso o del layout dei locali dell'attività ;</li> <li>ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout del sistema produttivo ;</li> <li>iii. incremento del volume complessivo degli edifici in cui si svolge l'attività ;</li> <li>iv. modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dell'edificio o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali .</li> <li>v. modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro l'incendio ;</li> </ul>
<b>E</b>	Modifica delle misure di protezione per le persone	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. incremento del numero degli occupanti eccedente il dimensionamento del sistema di vie d'uscita;</li> <li>ii. modifica della tipologia degli occupanti (es: anziani, bambini, diversamente abili...) o loro diversa distribuzione ;</li> <li>iii. modifica sostanziale dei sistemi di vie d'uscita, dei sistemi di protezione degli occupanti e dei soccorritori; dei sistemi di rivelazione e segnalazione di allarme incendio; dell'accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso; comunicazione verso altre attività;</li> </ul>

D.M. 26 AGOSTO 1992

NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA

## Misure per l'evacuazione in caso d'emergenza

### AFFOLLAMENTO

- ✓ aule: 26 persone/aula (se diverse dichiarate del titolare dell'attività purchè compatibili con il sistema di vie di esodo)
- ✓ aree destinate a servizi: persone presenti + 20%
- ✓ refettori e palestre 0,4 persone/mq (se diverse dichiarate del titolare dell'attività)

### CAPACITÀ DI DEFLUSSO

- ✓ non superiore a 60 persone/modulo(60 cm) per ogni piano (ovvero da una porta larga 120 cm defluiscono 120 persone)

## **NOTA MIN. INT. DI CHIARIMENTO SUL MAX AFFOLLAMENTO CONSENTITO PER LE AULE**

**Nota prot. n. P480/4122 sott. 32 del 6 maggio 2008  
DM 26.08.1992. Attività n 85. Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica -  
Quesito.**

Con le note indicate a margine è stato trasmesso, per il relativo parere di quest'Area, il quesito fatto pervenire a codesti Uffici dal Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale Generale - Direzione Generale ...

In sintesi, la richiesta dell'Ufficio Scolastico citato, era originata da un esposto del Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori (S.N.A.L.S.) ..., riguardo alla presunta violazione del decreto indicato in oggetto da parte dei dirigenti scolastici, che avrebbero costituito un certo numero di classi aventi ciascuna un numero di presenze superiori a quanto previsto dal D M. 26.08.1992 punto 5.0 (massimo affollamento ipotizzabile: 26 persone/aula).

Tanto premesso, nel concordare sia con le argomentazioni e i pareri di codesti Uffici, sia con l'avviso dell'Ufficio scolastico proponente la problematica, si rende necessario aggiungere quanto segue.

I diversi indici di affollamento delle aule scolastiche dettate dai competenti Dicasteri sono in relazione ad una serie di parametri ciascuno dei quali corrisponde ad esigenze particolari.

Per quanto attiene alla prevenzione incendi, il valore di 26 persone/aula previsto dal decreto ministeriale 26 agosto 1992 costituisce il parametro ufficiale in vigore all'epoca dell'emanazione del decreto stesso il quale, al punto 5.0, **prevede la possibilità di adottare indici diversi perché il titolare responsabile dell'attività sottoscriva apposita dichiarazione.**

D'altra parte, ai fini della sicurezza antincendi, condizione fondamentale **per garantire un sicuro esodo dalle aule** in caso di necessità è che queste ultime **dispongano di idonee uscite come prescritto al punto 5 6.** del citato decreto. A fronte di tale condizione cautelativa, un modesto incremento numerico della popolazione scolastica per singola aula, consentito dalle norme di riferimento del Ministero della Pubblica Istruzione, purché compatibile con la capacità di deflusso del sistema di vie di uscita, non pregiudica le condizioni generali di sicurezza.

## **NUMERO DELLE USCITE**

**Aule didattiche e spazi per esercitazioni** (tutti quei locali ove si svolgano prove, esercitazioni, sperimentazioni, lavori, ecc. connessi con l'attività scolastica ):

- ✓ una porta ogni 50 persone
- ✓ persone presenti > 25 -- L= 1,20 m -- apertura nel verso dell'esodo (non è prescritto l'uso del sistema di apertura a semplice spinta)
- ✓ Persone presenti < 25 – Larghezza conforme alle vigenti norme di sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero almeno 80 cm apribile agevolmente dall'interno (cfr. D.lvo 81/2008 e Decr. Min. Int. 10/3/1998)

### **Aule per esercitazioni dove si manipolano sostanze infiammabili o esplosive**

(l'utilizzazione di becchi bunsen o di altri bruciatori non ricade in tale fattispecie).

- persone presenti >5: -- L=1,20 m; aprirsi nel verso dell'esodo
- devono essere dotati, oltre che della normale porta di accesso, anche di almeno una uscita di larghezza non inferiore a due moduli, apribile nel senso del deflusso, con sistema a semplice spinta, che adduca in luogo sicuro

### **Edifici utilizzati e costruiti prima del 27/11/1994**

larghezza delle porte dei locali destinati ad aule didattiche ed esercitazioni, deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero licenza di agibilità.

**Le porte che si aprono verso corridoi interni di deflusso devono essere realizzate in modo da non ridurre la larghezza utile dei corridoi stessi.**

## NUMERO DELLE USCITE

### Locali destinati ad uso collettivo

#### ▪Mense

▪spazi per l'informazione ed attività parascolastiche (auditori, aule magne, sale per rappresentazioni )

➤devono essere dotati, oltre che della normale porta di accesso, anche di almeno una uscita di larghezza non inferiore a due moduli, apribile nel senso del deflusso, con sistema a semplice spinta, che adduca in luogo sicuro.

➤se la capienza degli **spazi per l'informazione ed attività parascolastiche supera le cento persone e vengono adibiti a manifestazioni non scolastiche**, si applicano le norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo,

➤**qualora**, per esigenze di carattere funzionale, **non fosse possibile rispettare le disposizioni sull'isolamento previste dalle suddette norme, ferma restando la verifica del sistema di vie di esodo, le manifestazioni in argomento potranno essere svolte a condizione che non si verifichi contemporaneità con l'attività scolastica;**

➤Le **palestre inserite in complessi scolastici, se utilizzate per attività sportive extrascolastiche e con capienza superiore a 100 persone, ovvero con superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq**, rientrano al punto 65 dell'allegato I al DPR 151/2011 e sono soggette alle norme di prevenzione incendi previste per gli impianti sportivi.

## **NUMERO DELLE USCITE DAI LOCALI DI LAVORO ( d.lvo 81/2008)**

### **Locali in genere**

Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro

### **Fino a 25 lavoratori**

- 1 porta avente larghezza minima di m 0.80

### **Fino a 50 lavoratori**

- 1 porta da 1,20 mt che si apra nel verso dell'esodo

### **Fino a 100 lavoratori**

- 1 porta da 0,80 mt 1 porta da 1,20 mt che si aprano entrambe nel verso dell'esodo

### **Oltre 100 lavoratori**


- 1 porta da 0,80 mt che si apra nel verso dell'esodo
- 1 porta da 1,20 mt che si apra nel verso dell'esodo
- 1 porta avente larghezza minima di m 1.20 ogni 50 lavoratori o frazione tra 10 e 50 lavoratori che si apra nel verso dell'esodo

- N.B. a **febbraio 2013 è scaduto il termine per la sostituzione** (con prodotti marcati CE) dei dispositivi di apertura “a semplice spinta” delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette a CPI (quando ne sia prevista l'installazione).

## OBBLIGHI DEI D.S. IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO

Dirigenti scolastici

- Designare RSPP, ASPP e addetti all'emergenza
- Valutare il rischio incendio ed elaborare il documento
- Tenere aggiornato il documento (DVR)
- Informare e formare i lavoratori e le figure preposte alla gestione della sicurezza antincendio
- Predisporre piano di emergenza
- Attuare le norme di esercizio



## ALCUNI CONSIGLI UTILI

- 1) ACCERTARSI TRAMITE L'ENTE PROPRIETARIO O IL COMPETENTE COMANDO PROVINCIALE VVF SE LA SCUOLA È IN POSSESSO DI CPI IN CORSO DI VALIDITÀ
- 2) SE LA SCUOLA È IN POSSESSO DI CPI VERIFICARE SE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA ANTINCENDIO PRECEDENTEMENTE ACCERTATE NON SONO MUTATE
- 3) SE SONO INTERVENUTE VARIAZIONI OCCORRE METTERE IN ATTO (A CURA DELL'ENTE PROPRIETARIO) GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DPR **151/2011**
- 4) SE LA SCUOLA È PRIVA DI CPI I TERMINI PER L'ADEGUAMENTO SCADONO IL **31.12.2015**
- 5) NEL FRATTEMPO OCCORRE ACCERTARSI TRAMITE L'ENTE PROPRIETARIO O IL COMPETENTE COMANDO PROVINCIALE VVF SE SONO STATE EFFETTUATE VISITE DI CONTROLLO DA PARTE DEI VVF E SE SONO STATE IMPARTITE PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA PROSECUZIONE DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
- 6) VERIFICARE D'INTESA CON L'ENTE PROPRIETARIO DELLA SCUOLA E CON IL RSPP LA POSSIBILITÀ E LE MODALITÀ PER OTTEMPERARE ALLE PRESCRIZIONI IMPARTITE DAI VVF
- 7) PER OGNI CHIARIMENTO E/O DUBBIO È OPPORTUNO CONSULTARE IL COMPETENTE COMANDO PROVINCIALE VVF

**DOMANDE?**

